

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2490)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 31 MARZO 1976

Aumento del contributo annuo
a favore della Associazione della stampa estera in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma, via delle Mercede, 55, fruisce fin dal 1953 di un contributo annuo da parte dello Stato nelle spese per la sede del sodalizio.

Tale contributo, fissato nella misura di lire 2.500.000 dalla legge 4 aprile 1953, n. 246, è stato successivamente elevato a lire 10 milioni con legge 23 marzo 1964, n. 163, in relazione all'aumento degli oneri sostenuti dall'Associazione.

L'Associazione ha fatto peraltro rilevare che anche l'attuale somma di lire 10.000.000 è diventata assolutamente insufficiente a coprire le spese per le quali era stata prevista.

Tenuto conto dell'importanza dell'Associazione, di cui fanno parte molti giornalisti stranieri — corrispondenti di quotidiani e periodici di numerosi Paesi esteri — e dell'interesse unanimemente riconosciuto di agevolare con misure concrete l'attività degli organi di informazione che inviano i loro corrispondenti in Italia, si ritiene opportuno venire incontro alla richiesta di cui trattasi.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede l'aumento del contributo a favore dell'Associazione stampa estera da lire 10.000.000 a lire 18.000.000, a decorrere dall'esercizio 1976.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1976, il contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia di cui alla legge 4 aprile 1953, n. 246, modificata con legge 23 marzo 1964, n. 163, è elevato a lire 18 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 8.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.